



TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA

Sezione unica Civile

Verbale con sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.

Udienza del 15 maggio 2026

Alle ore 12:01 davanti al Giudice, dott.ssa Silvia Morelli, compare l'Avv. PAOLO MADDALENI per parte opponente.

Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 281 *sexies* c.p.c., invita la parte costituita a discutere la causa.

Il procuratore di parte opponente, previa discussione orale della causa, conclude come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, riportandosi alle deduzioni, eccezioni e conclusioni svolte nei propri atti di causa. Si dichiara antistatario e chiede, pertanto, il rimborso in suo favore delle spese di lite.

Il procuratore di parte opponente dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza.

Il procuratore di parte opponente dichiara altresì che l'udienza, alla quale ha partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.

Il Giudice all'esito della discussione orale della causa indica le ore 16:00 per la lettura della sentenza. Il procuratore della parte costituita rinuncia a comparire e si disconnette. Il giudice si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice procede alla lettura della sentenza in assenza, concordata, del procuratore della parte costituita.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia Morelli pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **3023/2025 R.G.** tra le seguenti parti:

Parte_1, C.F. **CodiceFiscale_1**, in proprio e quale Presidente e legale rappresentante pro tempore di **Parte_2**, C.F. **P.IVA_1** e P.IVA **P.IVA_2**, elettivamente domiciliati in Lucca presso lo studio dell'Avv. Paolo

Maddaleni, che li rappresenta e difende come da procura rilasciata su separato supporto cartaceo allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale

opponenti

contro

Controparte_1 ora *Controparte_2* C.F. e P.IVA *P.IVA_3* in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Montacchiello (PI), Via Egidio Giannessi snc

convenuta opposta-contumace

* * * * *

Posizione delle parti

Controparte_1 ora *Controparte_2* con ricorso per decreto ingiuntivo, premettendo di avere sottoscritto il data 20.1.2022 con *Parte_2* in persona del suo presidente *Parte_1*, un contratto d'appalto avente ad oggetto il rifacimento del manto in erba sintetica e la messa a norma ed efficientamento energetico degli spogliatoi; di avere emesso, a seguito dello svolgimento dei lavori, le fatture n. 20/2023 di € 141.274,67 e n. 42/2025 di € 19.541,39; che *Parte* ha effettuato un pagamento in data 17.7.2024 di € 109.000,00, un ulteriore pagamento in data 25.7.2024 di € 26.000,00 e un pagamento in data 1.8.2024 di € 4.000,00, tutti con descrizione "acconto ft 20/23 del 6.2.2023", nonché un ultimo pagamento in data 26.2.2025 di € 2.264,67 con causale "a saldo ft 20/23"; che *Parte_2* non ha provveduto al pagamento delle residue somme pari ad € 19.551,39; tanto premesso, ha chiesto la condanna di *Parte_2* e di *Parte_1* quale Presidente dell'Associazione, al pagamento in suo favore della somma di € 19.551,39, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo. In relazione a tale importo è stato emesso il provvedimento ingiuntivo richiesto.

Gli ingiunti *Parte_2* e *Parte_1* (*inde cit.* ASD e opposenti) hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 968/2025 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Lucca in data 1.9.2025 e depositato in data 4.9.2025, eccependo, preliminarmente, il difetto di competenza/giurisdizione del Tribunale di Lucca in forza della clausola devolutiva delle controversie nelle forme dell'arbitrato rituale contenuta nell'art. 13 del contratto d'appalto.

Quanto al credito ingiunto, gli opposenti ne hanno contestato la sussistenza deducendo che:

- tutti i pagamenti relativi al contratto d'appalto dovevano essere preventivamente verificati e validati dal RUP, mediante certificato di pagamento in forza del quale poteva essere emessa la fattura che, quindi, veniva acquisita agli atti del RUP e "liquidata";
- a seguito di validazione del RUP, l'opposta emetteva le fatture nn. 36/2022, 37/2022, 20/2023, 138/2024 e 148/2024, regolarmente pagate da ^{Parte} , mentre la fattura n. 42/2025 di € 19.541,39 veniva emessa da ^{CP_1} in via arbitraria, senza trovare giustificazione nei lavori oggetto di appalto e senza previa validazione del RUP.

^{Controparte_3} ha eccepito, inoltre, la sua carenza di legittimazione passiva, in quanto è stato ingiunto quale Presidente di ^{Parte_2} e asserito sottoscrittore del contratto d'appalto, mentre il Presidente pro tempore che ha effettivamente sottoscritto tale contratto è ^{CP_4} , durante la cui carica sono stati eseguiti e ultimati i lavori appaltati, di talché l'opponente non ha mai agito in nome e per conto di ^{Parte} con riferimento al contratto *de quo*.

Gli opposenti hanno, quindi, concluso chiedendo che questo Tribunale voglia: *"con ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per le causali esposte in parte narrativa:*

- *in via preliminare, sospendere ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 968/2025 del 04.09.2025, RG 2101/2025, Repert n 1403/2025 del 04.09.2025 Tribunale Lucca;*

- *sempre in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza a conoscere del presente giudizio in forza della clausola devolutiva delle controversie nelle forme dell'arbitrato rituale contenuta nell'art. 13 del contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 20.01.2022, e, per l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace e revocare il Decreto Ingiuntivo n. 968/2025 del 04.09.2025, R.G. 2101/2025, Repert. n. 1403/2025 del 04.09.2025 Tribunale di Lucca;*

- *nel merito, rigettare la domanda di ^{Controparte_1} ora ^{Controparte_2} poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace e revocare il Decreto Ingiuntivo n. 968/2025 del 04.09.2025, R.G. 2101/2025, Repert. n. 1403/2025 del 04.09.2025 Tribunale di Lucca, dichiarando che nulla devono ^{Parte_2} e l'Arch. ^{Parte_1} a ^{Controparte_1} ora ^{Controparte_2} ovvero, nella denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito dell'espletanda istruttoria dovesse risultare che qualche somma è dovuta, determinarne l'eventuale minore importo, comunque escludendo la responsabilità solidale personale dell'Arch. ^{Parte_1}*

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di causa".

L'opposta Controparte_1 ora Controparte_2 seppur ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita, per cui è stata dichiarata la sua contumacia.

Motivi della decisione

§ 1.

L'eccezione di competenza arbitrale sollevata dagli opposenti è fondata per le ragioni di cui *infra*.

Occorre premettere che, per pacifica giurisprudenza, la presenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario per ciò che concerne l'emanazione del provvedimento monitorio, il quale può essere richiesto e concesso per il credito scaturente dal contratto. Tuttavia, laddove l'intimato, nel proporre opposizione, faccia valere una clausola compromissoria inserita nel contratto che prevede la devoluzione delle controversie ad un arbitrato rituale e sollevi l'eccezione di arbitrato, il giudice è tenuto a dichiarare la propria incompetenza, revocare il decreto ingiuntivo emesso e disporre la trasmissione della causa all'arbitro unico o al collegio arbitrale, secondo la disciplina pattizia contenuta nel compromesso (cfr, *ex multis*, Cass. 24.9.2021 n. 25939).

In ossequio a tale principio, la società opposta ha legittimamente agito in via monitoria per ottenere il pagamento del proprio credito, non derivando alcun impedimento in tal senso dalla clausola compromissoria, e del pari gli ingiunti, nell'eccepire in sede di opposizione la competenza arbitrale, hanno esercitato una facoltà pacificamente riconosciutagli.

Ciò premesso, nel caso di specie, dall'esame del contratto d'appalto stipulato in data 20.1.2022 emerge che le parti hanno espressamente previsto all'art. 13, commi 5 e 6, che: *“Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al collegio arbitrale composto da tre membri nominati dalla camera arbitrale ANAC. La sede dell'arbitrato sarà presso la sede della camera arbitrale (ANAC)”*.

Trattasi inequivocabilmente di una clausola compromissoria da interpretarsi – in aderenza al pacifico orientamento giurisprudenziale in materia – nel senso più ampio possibile, ossia in modo tale da far rientrare nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro *causa petendi* nel contratto cui detta clausola è annessa, con l'unico limite delle cause derivanti da responsabilità extracontrattuale, che hanno nel contratto solo un presupposto di fatto, le quali devono ritenersi escluse.

Non v'è dubbio che il credito ingiunto, riguardando il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, rientri nelle controversie relative all'esecuzione del contratto e, quindi, nell'ambito di operatività della clausola compromissoria in esame.

Dall'accoglimento dell'eccezione di arbitrato sollevata dagli opposenti, consegue la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Ne discende, inoltre, che la domanda proposta nel merito non possa essere esaminata da questo Tribunale, in quanto riservata alla cognizione del Collegio arbitrale per espressa pattuizione contenuta nel contratto d'appalto sottoscritto dalle parti.

§ 2.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, per cui fanno integralmente carico alla parte ricorrente.

Dette spese vengono liquidate, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Paolo Maddaleni dichiaratosi antistatario, con applicazione dei criteri stabiliti dal vigente D.M. n. 147/2022 e la determinazione del compenso viene effettuata in misura parametrica minima, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), dell'opera effettivamente prestata e della non complessità delle questioni giuridiche dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:

- 1) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 968/2025 emesso da questo Tribunale in data 1.9.2025 e pubblicato in data 4.9.2025;
- 2) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 13 del contratto d'appalto stipulato dalle parti in data 20.1.2022;
- 3) condanna l'opposta *Controparte_1* ora *Controparte_2* in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Paolo Maddaleni quale difensore di *Parte_2* e *Parte_1* delle spese di lite, liquidandole in complessivi € 3.066,50, di cui € 2.540,00 per compenso, € 381,00 per rimborso spese generali ed € 145,50 per anticipazioni, oltre CAP e IVA come per legge.

Lucca, 15 maggio 2026

Il Giudice
dott.ssa Silvia Morelli